



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE I

Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] R.G. promossa da

PARTE (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
difensore avv. [REDACTED] giusta procura in calce all'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE

contro

MANDATARIA (C.F. [REDACTED] in persona del suo procuratore speciale *pro tempore*,
con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliato
in presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

con l'intervento di

BANCA (CF. e P.I. [REDACTED] in persona del suo procuratore
speciale *pro tempore*, con il patrocinio degli avv. CORRADO MATTARELLI,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CORRADO
MATTARELLI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;



Oggetto: Bancari (deposito bancario, etc.).

CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: “In limine litis: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo [REDACTED] Tribunale di Venezia emesso il [REDACTED] nei confronti del sig. PARTE ed allo stesso notificato il [REDACTED] In rito, in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi in parte narrativa il difetto di legittimazione attiva in capo alla MANDATARIA e per l’effetto dichiararsi la nullità e o illegittimità disponen-done la revoca, del decreto ingiuntivo [REDACTED] Tribunale di Venezia emesso il [REDACTED] nei con-fronti del sig. PARTE allo stesso notificato il [REDACTED] con condanna di parte opposta alle spese di lite. Nel merito, in via principale: Accertata la decadenza ex art. 1957 c.c., accogliersi l’opposizione ex art. 645 c.p.c. e per l’effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Venezia il [REDACTED] nei confronti del sig. PARTE allo stesso notificato il [REDACTED] con condanna di parte opposta alle spese di lite. In rito: accertato che l’oggettodel decreto ingiuntivo opposto rientra tra le materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010 rinvii il presente procedimento concedendo termine per l’espletamento dell’incombente. In ogni caso: condannarsi la convenuta opposta alle spese del giudizio di opposizione con distrazione in favore del procuratore costituito. In via istruttoria: riservandosi ogni ulteriore richiesta e produzione istruttoria in corso di giudizio”.

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: “voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, voglia:

- 1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, c.p.c., dichiarare l’estromissione dal presente giudizio delle società MANDATARIA e CESSIONARIA
- 2) sempre in via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] emesso dal Tribunale di Venezia a conclusione del procedimento rgn. [REDACTED]
- 3) nel merito, rigettare l’opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l’effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del



[REDACTED] emesso dal Tribunale di Venezia a conclusione del procedimento rgn.

[REDACTED] ordinandone il pagamento in favore di BANCA [REDACTED] 4) nel merito e, in ogni caso, accertato il credito indicato in punto di fatto nonché accertata la cessione del medesimo in favore di BANCA [REDACTED] condannare il Sig. PARTE [REDACTED] nato [REDACTED] in data [REDACTED] (C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato [REDACTED] (C.F. [REDACTED] al pagamento in favore di BANCA [REDACTED] dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi contrattali, e in subordine interessi di legge al tasso di mora, sino alla data del soddisfo, ovvero condannare il medesimo al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge.

Motivi di fatto e di diritto

In data [REDACTED] la società la SOCIETA'

[REDACTED] contraeva con la CEDENTE [REDACTED] il contratto di conto corrente n.

[REDACTED] (doc. 4, fasc. mon.) e, con successivo contratto del [REDACTED] la suddetta Banca concedeva alla suddetta società un'apertura di credito e concessione di fido a valere su detto rapporto (doc. 5, fasc. mon.).

In data [REDACTED] i sigg. PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] si costituivano fideiussori delle esposizioni debitorie rinvenienti da detti rapporti fino alla concorrenza di € [REDACTED] (doc. 7, 8 e 9 fasc mon.).

In data [REDACTED] il Tribunale di Padova con sentenza n. [REDACTED] dichiarava il fallimento della la SOCIETA' [REDACTED] e dei soci

accomandatari sig. PARTE [REDACTED] e sig. PARTE [REDACTED] (doc. 10, fasc mon.) e il [REDACTED] la CEDENTE [REDACTED] si insinuava al passivo del suddetto fallimento (doc. 11 fasc mon.), dichiarato, poi, chiuso per compiuta ripartizione finale dell'attivo il [REDACTED] [REDACTED] (doc.12 fasc mon).

In data [REDACTED] il Tribunale di Padova rigettava il ricorso per esdebitazione iscritto al ruolo R.G. V.G. [REDACTED] dai soci accomandatari falliti sigg. PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED]

In data [REDACTED] la CEDENTE [REDACTED] cedeva il credito vantato nei confronti della la SOCIETA' [REDACTED] e dei garanti alla società [REDACTED]

CEDENTE ed in data [REDACTED] la società CESSIONARIA a sua volta, acquistava *pro soluto* dalla già menzionata CEDENTE un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, pubblicato sulla G.U. (doc. 1, fasc. mon.).

In data [REDACTED] CESSIONARIA conferiva mandato MANDATARIA per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati (doc. 2, fasc. mon).

In data [REDACTED] MANDATARIA otteneva per conto della CESSIONARIA il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] (rgn. [REDACTED] nei confronti dei sigg. PARTE PARTE e PARTE (in qualità di fideiussori), con il quale sono stati condannati al pagamento, in solido, dell'importo di € [REDACTED] oltre interessi e spese legali.

In data [REDACTED] BANCA acquistava in blocco da CESSIONARIA un insieme di crediti, tra i quali quello azionato con il suddetto decreto ingiuntivo (doc. C dimesso da parte opposta).

In data [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] veniva notificato al Sig. PARTE (doc. 1 dimesso da parte opponente).

Contro tale Decreto ingiuntivo il sig. PARTE ha proposto opposizione *ex art.* 645 c.p.c., eccependo il difetto di legittimazione attiva di MANDATARIA poiché il decreto ingiuntivo veniva emesso in favore di quest'ultima (procuratrice della CESSIONARIA anziché in favore di CESSIONARIA (titolare del credito, rappresentato da

MANDATARIA

Infine, parte attrice ha eccepito il venir meno della fideiussione per mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c..

In ultimo, parte opposta ha fatto presente che la società BANCA in forza di atto di fusione del [REDACTED] era stata incorporata nella società BANCA che, in data [REDACTED] aveva cambiato la propria denominazione in BANCA

Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.



Innanzitutto, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a MANDATARIA si rileva che, unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, è stata dimessa la procura con la quale CESSIONARIA ha conferito a MANDATARIA l'incarico di porre in essere, in nome e per conto della società, gli atti necessari per la gestione del recupero crediti (vedi sul punto doc. 2 fasc. mon. di parte opposta).

Inoltre, MANDATARIA nel ricorso per ingiunzione di pagamento, ha indicato espressamente di agire nell'interesse di CESSIONARIA

Pertanto, non possono sussistere dubbi circa il fatto che l'ingiunzione di pagamento, emessa nei confronti di MANDATARIA riguardi un credito di cui è titolare CESSIONARIA (allo stato nella titolarità di BANCA già BANCA incorporante di BANCA

Anche l'ulteriore motivo di opposizione che attiene, come detto, al venir meno della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., non è meritevole di accoglimento.

Infatti, dall'art. 6 del contratto di fideiussione, stipulato tra CEDENTE e il sig. PARTE si evince che le parti hanno espressamente derogato al termine previsto dalla normativa sopra citata (doc. 7 fasc. mon. dimesso da parte opposta).

Nello specifico, parte attrice con la prima memoria ex art. 183 co. 6 afferma che tale clausola derogatoria è vessatoria e non può applicarsi in forza dell'art. 33 del Codice del Consumo che dichiara nulla ogni pattuizione anche se doppiamente sottoscritta laddove il contratto sia stipulato tra un imprenditore (inteso come soggetto che agisce abitualmente in un preciso settore) ed un consumatore.

Nel caso di specie, non può applicarsi la disciplina del codice del consumo posto che il sig. PARTE ha rilasciato la garanzia fideiussoria per finalità inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

Infatti, come dichiarato espressamente da parte opponente nella già menzionata memoria, i fideiussori (garanti in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. [REDACTED] con apertura di credito intestata alla società la SOCIETA'

sono anche soci della società.

Ad ogni modo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere



implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale" (Cass. n. 31569/2019).

Un tanto conferma il carattere non vessatorio della clausola derogatoria del termine previsto dall'art 1957 c.c., contemplata nell'art. 6 del contratto di fideiussione.

In ogni caso, si deve rilevare che il termine previsto dall'art 1957 c.c. risulta rispettato.

Come statuito dalla Cassazione, il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, co. 2 l. fall., sicchè dalla data di dichiarazione del fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, co. 1 c.c., per far salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (così Cass. 24269/2017).

Nel caso in esame, il fallimento la SOCIETA' &
è stato dichiarato il [REDACTED] e la CEDENTE ha coltivato le proprie iniziative a carico del debitore principale con istanza di insinuazione allo stato passivo il [REDACTED] (docc. 10 e 11 fasc., mon. dimesso da parte opposta).

Pertanto, considerando che l'istanza di insinuazione al passivo equivale a una domanda giudiziale, si ritiene rispettato il disposto dell'art 1957 c.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. [REDACTED] R.G. promossa PARTE
nei confronti di BANCA ogni diversa domanda ed eccezione
rigettata,

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna PARTE alla rifusione nei confronti di BANCA delle le spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Venezia, 8.2.2023

il Giudice



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 08/02/2023

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 08/02/2023

Registrato il: [REDACTED] [REDACTED] importo [REDACTED]

dott. Silvia Bianchi

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa [REDACTED]

CA DI

Da:

BIANCHI SILVIA

